



COMUNE di GOLFO ARANCI

Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI", Tributo sui Rifiuti, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e successive modificazioni ed integrazioni nonché del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 e dell'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.
4. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, istituito e svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Sono rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale):
 - i. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono rifiuti:

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies al D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale);
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;

- e) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e).
4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.; 3
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
6. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) “**rifiuto**” ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.
 - b) “**produttore di rifiuti**” ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti, e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produzione iniziale) o chiunque effettui operazioni di pre-trattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore);
 - c) “**detentore**” ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - d) “**prevenzione**”: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
 - e) “**conferimento**”: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
 - f) “**commerciante o intermediari**” non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
 - g) “**Gestore**”: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
 - h) “**raccolta**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito

preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

- i) “**raccolta differenziata**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) “**riciclaggio**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) “**spazzamento delle strade**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) “**auto-compostaggio**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) “**compostaggio di comunità**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) “**rifiuto organico**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o) “**rifiuti alimentari**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p) “**utenza domestica**”: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) “**utenza non domestica**”: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) “**parte fissa della tassa**”: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) “**parte variabile della tassa**”: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) “**Centro di Raccolta**”, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) “**Centro del Riuso**”: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

- v) **“riutilizzo”**, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
- w) **“preparazione per il riutilizzo”**, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) **“recupero”**, ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale.

Art. 3. Rifiuti urbani

1. Ai fini dell’individuazione dei rifiuti urbani si rinvia alla normativa nazionale ed alle definizioni in essa riportate ed in particolare al d.lgs. n. 152/2006 e relativi allegati.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell’atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana. g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme

nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento. L'onere di dimostrare la non tassabilità dei locali e delle aree incombe sul contribuente che le occupa, le possiede o le detiene;
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili a condizione che sulle stesse non possano prodursi rifiuti urbani e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le

terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini, purché oggettivamente inidonee a produrre rifiuti urbani;

c) La presenza di arredo, anche se minimale o incompleto, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione assoluta dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
8. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse stabili e definitive ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, ovvero risulti non oggettivamente dimostrabile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.

Art. 7. Soggetti Passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considerano obbligati l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Tutti gli altri occupanti, detentori o possessori del locale o area tassabile sono comunque responsabili in solido per l'integrale pagamento del tributo e per l'omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

6. In caso di utilizzi o detenzioni temporanee di comprovata durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) d.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano in via assoluta la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - b) balconi e terrazze scoperti pertinenziali alle abitazioni private;
 - c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, non suscettibili di diverso uso, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - e) le aree assolutamente impraticabili o completamente intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
2. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di qualsivoglia utenza (acqua, gas, energia elettrica) purché del tutto prive di mobilio, arredi ed elettrodomestici;
 - b) fabbricati danneggiati, assolutamente non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione che ne dimostri anche l'inutilizzabilità.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione avente data certa quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei

locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia rilevato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo, neppure relativo, dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 3 e 4 dell'articolo 9.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali e pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 57, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani. La prova di tale inidoneità incombe esclusivamente sul contribuente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite in via esclusiva, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento pari al 30%.

Attività % di abbattimento:

- falegnamerie30%
- rosticcerie, pasticcerie30%
- lavanderie30%
- autofficine per riparazione veicoli e di elettrauto, gommisti, autocarrozzerie..... 30%
- vetrerie, verniciatura, galvanotecnici e fonderie30%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti)

distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11. Superfici degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. L'ufficio Tributi, qualora già in possesso della superficie catastale, provvederà qualora superiore a quella dichiarata dal contribuente, a richiedere la maggiore imposta dovuta già a partire dall'annualità in corso.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima inferiore a metri 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatta dal Servizio Ambiente che si baserà sui dati forniti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo; b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.

Art. 13. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. Le tariffe e le scadenze delle relative rate sono determinate annualmente dall'apposita Delibera del Consiglio Comunale, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Servizio Ambiente dello stesso Comune.
4. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dai flussi più aggiornati in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno stesso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore e le scadenze delle relative rate si intendono confermate anche per l'anno successivo.

Art. 14. Articolazione della tariffa

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì, tra gli altri criteri, anche dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, per quanto riguarda le utenze "non domestiche", sono riportate come allegato A in calce al presente regolamento per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la assoluta possibilità, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, di adottare anche criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti.
4. Considerata l'assenza di adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
5. Le tariffe delle utenze non domestiche sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al primo giorno del mese solare successivo a

- quello in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata nel primo giorno del mese solare successivo alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
 4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno (tranne le variazioni di composizione del nucleo familiare), in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
 5. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche non continuativi, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di lunghe degenze o ricoveri protratti oltre l'anno presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente che non potrà essere inferiore alla composizione del nucleo familiare fiscale riscontrabile dal Comune attraverso la Banca dati Siatel sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente e/o dai suoi familiari, ovvero – in assenza di dati certi verranno considerati i “*limiti di densità*”

edilizia per le diverse zone” disposti dall’art. 4 del D.A. 22.12.1983, n. 2266/U della Regione Autonoma della Sardegna, c.d. “Decreto Floris”. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Le utenze relative ad immobili posseduti da società od enti commerciali aventi scopi di Lucro sono considerate utenze non domestiche.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non pertinenziali si considerano utenze domestiche condotte da almeno un occupante, se condotte da persona fisica non imprenditrice priva nel comune di utenze abitative.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo ricadenti in regime di multiproprietà o di proprietà turnaria il numero complessivo degli occupanti è forfettariamente determinato in numero di sei.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà.
8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando l’assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ferma restando l’assoluta facoltà del comune di esorbitare, in sede di determinazione delle tariffe, dai limiti minimi e massimi dei coefficienti di cui allo stesso D.P.R. n. 158/1999.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell’attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene

di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio, salvo che l'applicazione di tale criterio possa determinare una apprezzabile perdita di gettito per l'ente. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 100 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese e società ovvero nelle quali sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, che per le unità immobiliari adibite a civile abitazione possedute da imprese o società è sempre determinata in misura pari a quella della categoria "alberghi senza ristorante", se possedute da soggetto esercente attività ricettiva o di gestione immobiliare, ovvero della categoria "Uffici" in tutti gli altri casi.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo Giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di *attività non domestica* e aumentandola del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
6. Il tributo giornaliero di smaltimento non è dovuto nel caso di pagamento per le medesime superfici del canone unico patrimoniale, siccome assorbito da tale ultimo prelievo.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23. Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri documentalmente di aver avviato al riciclo nell'anno precedente a quello di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - avviata al recupero per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4., Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
4. La riduzione di cui al punto precedente è comunque subordinata in via assoluta alla avvenuta presentazione da parte del contribuente di apposita istanza all'Ufficio Tributi del Comune ed alla approvazione da parte dell'Ufficio medesimo.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, **entro il 20 gennaio** dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
6. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa eventualmente stabilito in ciascun anno dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Art. 24– Agevolazioni per il recupero dei rifiuti

1. Le utenze non domestiche possono, all'esito dell'apposita procedura disciplinata dal presente articolo, conferire al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli integralmente avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, **al recupero** del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa eventuale approvazione da parte del Comune e del gestore del servizio pubblico.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 del presente articolo e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente del Comune via PEC utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
5. **Limitatamente all'anno 2021** la comunicazione dovrà essere presentata entro il **31 agosto**, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. Sono da considerarsi del tutto prive di effetto le comunicazioni che non prevedano espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per almeno cinque anni ovvero che riportino espressamente l'impegno ad avvalersi di soggetti diversi dal gestore pubblico per il recupero per la totalità dei rifiuti prodotti, di qualsivoglia genere e tipologia, ovvero che non indichino in maniera agevolmente identificabile l'operatore privato che si occuperà dell'attività di recupero nel quinquennio di fuoriuscita, ovvero ancora che non indichino tutti gli immobili posseduti nel territorio comunale.
6. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello approvato dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi 4 e 5, entro il termine del **31 agosto** per il solo anno 2021, o entro il termine del **30 giugno** a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico per un periodo non inferiore **ad anni 5**.
8. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui ai commi 4 e 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono farne istanza tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo nel caso di accoglimento dell'istanza medesima;

10. L'esclusione della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
11. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare all'Ufficio Tributi ed all'Ufficio Ambiente del Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte¹. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
14. Il Comune si riserva di stipulare apposita Convenzione col Nucleo Operativo Ecologico (NOE) dell'Arma dei Carabinieri competente per territorio al fine di coordinare periodiche ed approfondite attività di controllo nei confronti delle utenze fuoriuscite dal servizio circa il rispetto degli impegni assunti.

Art. 25. Riduzione per il compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze domestiche che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione pari al 5%, a condizione che vengano rispettate le procedure ed i requisiti dettati da apposita deliberazione del Consiglio Comunale, redatta sulla base di specifica proposta del Servizio Ambiente.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su appositi moduli messi a disposizione dal Servizio Comunale di gestione rifiuti competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza. Il Servizio Ambiente trasmetterà al Servizio Tributi, per quanto di competenza, l'elenco dei contribuenti che beneficiano della suddetta riduzione.
3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. **Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare**

il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 26 Riduzione stagionale

1. Per tutte le abitazioni tenuta a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo la percentuale di riduzione è pari al 5%
2. Per le ulteriori abitazioni tenute a disposizione da parte dello stesso soggetto passivo, è necessario che tale destinazione sia specificatamente asserita nella denuncia (originaria, integrativa, di variazione), dichiarando espressamente di impegnarsi a non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
4. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

Art. 27. Agevolazioni per imprenditore agricolo

1. La riduzione si applica in misura pari al 10% per l'immobile utilizzato quale abitazione principale da parte di imprenditore agricolo, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.
2. La riduzione di cui al precedente comma, avrà effetto, dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni previste, se debitamente dichiarate e documentate, da apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di fruizione dell'agevolazioni ovvero nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione,
3. La riduzione prevista, nel comma 1 del presente articolo, cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

Art. 29. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del d.lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare all'Ufficio Tributi, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 30. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il venti gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
 6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 31. Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 32. Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata dal Comune notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 784 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160.
3. L'avviso di accertamento, munito di intimazione di pagamento e di formula esecutiva, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
5. Le somme accertate, in caso di mancato pagamento da parte del soggetto obbligato entro il termine per la presentazione del ricorso, sono rimosse forzatamente dal

concessionario della riscossione con la procedura prevista dall'art. 1, commi 792 e seguenti della Legge 27.12.2019, n. 160, senza obbligo di preventiva iscrizione e ruolo e notifica di cartella di pagamento.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

Art. 33 - Dilazione di pagamento

1. In caso di temporanea condizione di obiettiva difficoltà finanziaria in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, che non consenta l'assolvimento del debito per carichi pregressi, è prevista in via eccezionale la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili alla TARI:
 - siano essi derivanti da avvisi di accertamento o da iscrizione in ruoli ordinari;
 - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola, purché tutti riferibili al medesimo tributo;
 - siano essi provenienti dall'ingiunzione prevista dal T.U. di cui al Regio Decreto 639/1910, o da analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta.
2. Competente all'applicazione del procedimento di rateizzazione è il Funzionario responsabile del tributo del quale si chiede la rateizzazione, ovvero il concessionario della riscossione.
3. Al fine della concessione di cui al punto precedente, è necessario che il soggetto debitore non si trovi nella condizione di morosità o decadenza dal beneficio concesso per precedenti rateazioni o dilazioni. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi.
4. Nessuna rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
5. La rateizzazione del debito, comprensivo di interessi e spese, sarà effettuata in un numero di rate mensili di pari importo, non inferiori a € 50,00, calcolate in rapporto all'entità della somma complessiva dovuta, come di seguito specificato:

- fino a € 100,00, nessuna dilazione
- da € 101,00 a € 600,00, fino ad un massimo di 4 rate mensili;
- da € 601,00 a € 3.000,00, fino ad un massimo di 8 rate mensili;
- da € 3.001 a € 6.000, fino ad un massimo di 12 rate mensili;
- oltre € 6.001, fino ad un massimo di 36 rate mensili;

6. Per valutare il requisito di "temporanea condizione di obiettiva difficoltà", l'ufficio acquisisce dal contribuente medesimo idonee informazioni sulla situazione economica, assumendo come riferimento valido per la concessione della dilazione alle persone fisiche, il possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'erogazione del reddito di inclusione **ReI (Reddito di Inclusione)**.

Per quanto riguarda invece le imprese, società o ditte individuali, costituisce un preciso dato di riferimento l'avere avuto una diminuzione di ricavi, rispetto all'esercizio precedente a quello ultimo disponibile, pari o superiore al 40%.

Costituiscono, altresì, validi elementi di riferimento, il possesso dei seguenti requisiti soggettivi, a prescindere dal dato reddituale, nel caso di persone fisiche:

- Anziani con più di 65 anni titolari di pensione sociale o assegno minimo
- Disoccupato o inoccupato iscritto al centro per l'impiego o disoccupato che ha perso l'indennità di cassa integrazione o mobilità nell'anno precedente;
- Lavoratore non occupato in mobilità o cassa integrazione;
- Soggetto in cura presso comunità terapeutica;
- Soggetto in stato di detenzione presso istituto di pena;

- Altre situazioni di comprovata difficoltà.
7. Al fine di usufruire della rateizzazione, il contribuente deve inoltrare apposita istanza all'Ufficio Tributi di questo Ente, corredata da copia della dichiarazione ISEE comprovante la situazione reddituale oltre che da autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, per quanto concerne la non avvenuta decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato. Per le imprese è necessario allegare autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia della dichiarazione dei redditi o del bilancio approvato degli ultimi due anni. Per la verifica degli ulteriori requisiti a carattere soggettivo va allegata la seguente documentazione:
 - Certificato mobilità/cassa integrazione;
 - Certificato disoccupazione.

L'istanza, da compilarsi mediante apposito modulo reperibile presso l'Ufficio Tributi ovvero sulla specifica sezione del sito istituzionale, può essere consegnata direttamente a mano dal richiedente presso l'Ufficio stesso, sito in Via Libertà 74, durante gli orari di ricevimento pubblico, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata al protocollo generale dell'Ente, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

8. Ai fini della concessione della rateazione di pagamento, qualora il contribuente richieda di usufruire di un numero di rate non superiore a 4, si prescinde dal riferimento reddituale o dal requisito soggettivo.
9. L'istanza di rateizzazione può essere presentata per il pagamento delle somme dovute a fronte di avvisi di accertamento, di irrogazione di sanzioni o successivi atti ingiuntivi. Essa dovrà contenere l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e la dettagliata motivazione per la quale se ne richiede la rateizzazione. Il Funzionario responsabile del tributo può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione integrativa che ritiene necessaria ai fini della valutazione della pratica e della conclusione del procedimento. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta entro il termine fissato comporta la decadenza dal beneficio e il conseguente rigetto dell'istanza senza alcun bisogno di ulteriori comunicazioni.
10. L'istanza di rateizzazione deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto dal quale scaturisce il debito. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate seguenti sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
11. La rateizzazione viene concessa o denegata con apposito atto motivato del Funzionario responsabile del tributo al termine della fase istruttoria, e comunque entro 45 giorni dal ricevimento dell'istanza o della documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta al contribuente. Il provvedimento di concessione, sottoscritto dal funzionario e dal contribuente per accettazione, deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero e la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
12. Alle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della loro determinazione, aumentato di un punto percentuale. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione e viene riscosso unitamente al tributo alle scadenze stabilite.
13. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
14. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nonché in caso di proposizione di ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale:
 - il contribuente decade automaticamente dalla rateazione;
 - l'intero importo ancora dovuto per tributo, interessi e sanzioni in misura piena,

diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

Art. 34. Sanzioni

1. In caso di omesso, tardivo od insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad un solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro. La dichiarazione presentata tardivamente è considerata omessa.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - a un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
 - a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione;
 - a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma entro il secondo anno successivo;
 - a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il secondo anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ma entro il termine di decadenza per l'accertamento.

Art. 35. Riscossione della TARI ordinaria

1. La riscossione della T.A.R.I. ordinaria può essere effettuata dal Comune, in alternativa all'autoliquidazione, in via diretta, ovvero a mezzo del concessionario pubblico della riscossione, previa stipula di apposita convenzione, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, in deroga all'art. 52 del d.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato dai contribuenti in autoliquidazione mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, ovvero con i sistemi di pagamento consentiti dalla legge. Sarà comunque ritenuto valido il versamento eseguito mediante bollettino di conto corrente postale ministeriale.
3. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate consecutive, alle scadenze fissate con la delibera di determinazione delle tariffe. È previsto l'invio, a mezzo posta ordinaria o elettronica, o a mezzo di consegna manuale, dell'avviso di pagamento da parte del Comune, ovvero del concessionario della riscossione. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
4. In caso di omesso o parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune, in via diretta ovvero a mezzo di concessionario della riscossione, procede, anche mediante predisposizione di liste di carico o formazione di ruoli ordinari di cui al D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., ovvero ancora mediante ordinanza-ingiunzione di cui al R.D.L. n. 639/1910 e ss.mm.ii., ad emettere, anche tramite lo stesso concessionario della riscossione, formale intimazione di pagamento, ovvero cartella di pagamento, da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in rata unica alla scadenza perentoria indicata nell'intimazione o cartella di pagamento, unitamente alle spese di notifica.
5. L'atto formale di intimazione di pagamento, oppure la cartella di pagamento, notificate al contribuente, ovvero inviategli a mezzo raccomandata a/r, ovvero ancora inviategli a mezzo Posta Elettronica Certificata, riportano gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune, in via diretta oppure per il tramite del concessionario della riscossione.
- b. Salvo il caso di affidamento della riscossione ordinaria al concessionario pubblico della riscossione mediante la stipula di apposita convenzione, il recupero a tassazione degli omessi, insufficienti e/o tardivi versamenti del tributo, delle relative addizionali, delle sanzioni e degli interessi, è effettuato dall'Ufficio Tributi con le procedure di accertamento di cui al precedente articolo 32 del presente regolamento.

Art. 36. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 37. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 88, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 38. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. In deroga a quanto indicato in altre disposizioni regolamentari dell'ente, ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento e al rimborso per somme inferiori a euro 16,53 per anno d'imposta comprensivi degli interessi maturati.

Art. 39. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. L'accertamento con adesione non è applicabile per la definizione di avvisi di accertamento per omesso, tardivo, insufficiente versamento.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

TITOLO VII – Disposizioni finali e transitorie

Art. 40. Entrata in vigore, rinvio ad altre norme e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2021
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 46, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, essendo soppressi, a partire dal 1° gennaio 2014, tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e della Legge 27.12.2019 n. 160, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
4. Il precedente Regolamento TARI rimane in vigore per l'attività di accertamento e di

riscossione di siffatto tributo in relazione alle annualità di imposta sino all'anno 2019 compreso.

Art. 41. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42. Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della TARI entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

1. Musei, biblioteche, scuole Associazioni, luoghi di culto)
2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3. Stabilimenti balneari, Porti Turistici, Posti Barca
4. Autosaloni, Esposizioni Cinematografi, Teatri
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e di riposo, alloggi militari, dormitori
8. Uffici Agenzie, studi professionali
9. Banche e istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, Calzature Librerie Cartolerie, Ferramenta, altri beni durevoli,
11. Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
13. Carrozzeria Autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti Trattorie Osterie, Pizzerie, Pub,
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari
19. Plurilicenze alimentari e miste
20. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio
21. Discoteche, Night Club
22. Magazzini senza alcuna vendita diretta